

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratis agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 2 - 31 Ottobre 1971

ATTESE INUTILI?

La Legge truffa

Gli insegnanti rischiano di avere una disciplina normativa inoperante

Una lodevole iniziativa del senatore Luigi Russo (lodevole anche perché non discriminante), presidente della Commissione Istruzione Pubblica del Senato, ci ha consentito di far conoscere, ai senatori componenti la Commissione stessa, le nostre idee in tema di « stato giuridico ».

L'incontro è avvenuto mercoledì 20 ottobre. Per la CISNAL-Scuola hanno partecipato Antonio Cannata, Giuseppe Ciannamaroni, Ezio Lozzi.

Nel colloquio diretto con i legislatori, avremmo potuto esporre, punto per punto, i nostri emendamenti allo stato giuridico quale risulta nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Abbiamo, al contrario, preferito richiamare l'attenzione degli onorevoli ascoltatori su alcuni punti che riteniamo qualificanti l'intera questione, punti che, riassunti in un testo scritto (che pubblichiamo in questa stessa pagina), sono stati consegnati al presidente della Commissione.

Che cosa abbiamo detto in quella sede?

In primo luogo, vi sono problemi del personale della scuola che, a nostro avviso, precedono la intera ed organica disciplina dello « stato giuridico »: ad esempio, il ripristino dei rapporti retributivi conquistati con la legge 831/1961. E' noto infatti che il riassetto del dicembre 1970 ha distrutto tali rapporti, facendo retrocedere, rispetto a tutti gli altri dipendenti dello Stato, la posizione retributiva del personale della scuola.

Tali rapporti debbono essere ripristinati.

Ma ancora un altro problema precede lo « stato giuridico ». Intendiamo riferirci alle nuove e più onerose prestazioni che già sono state imposte al personale della scuola, prestazioni che non esistevano al tempo della legge 831/1961. Per queste abbiamo chiesto un miglioramento delle retribuzioni, miglioramento da calcolare, ovviamente, prescindendo dal ripristino dei rapporti esterni della « 831 ».

Tutto ciò premesso, eccoci a trattare del problema retributivo nell'ambito dello « stato giuridico », nell'ambito cioè di una sistemazione definitiva. Ma a questo livello, il problema assume per noi un particolare significato.

Come è noto, la CISNAL-Scuola è — relativamente a tale questione — su di una posizione assolutamente originale ed innovativa: lo « stipendio unico ».

Niente più parametri (o, comunque, distinzioni di stipendio nell'ambito di uno stesso ruolo) per chi, nell'arco della sua carriera, assume sempre alla stessa funzione. Al personale della scuola deve essere applicato il principio che vale per tutti gli altri dipendenti civili e militari dello Stato: a parità di funzione, parità di retribuzione.

All'insegnante deve essere corrisposto (salvi gli aumenti biennali per anzianità di servizio, e per tutta la sua carriera) un solo stipendio: e questo deve essere ragguagliato all'attuale ultimo parametro.

Tutto ciò abbiamo tenuto a chiarire agli onorevoli ascoltatori.

Abbiamo loro esposte le nostre idee in merito agli organici di governo della scuola. E ciò facendo

sulle linee che risultano dal documento scritto, abbiamo chiarito le motivazioni politiche che tali linee presuppongono (i fini, cioè, che si intendono raggiungere con l'una o l'altra delle strutture scolastiche proposte) e rivendicato il diritto-dovere del personale direttivo e del personale docente della scuola di essere gli unici e i soli depositari dei poteri deliberanti all'interno della scuola.

Ed anche di quelli che noi riteniamo i « servi della gleba » della scuola italiana abbiamo voluto occuparci in quella sede: intendiamo dire dei « modelli viventi ». A proposito dei quali non possiamo ancora nascondere la nostra sorpresa per la interruzione, alla nostra esposizione, del presidente senatore Russo. Se abbiamo bene inteso il significato di quella interruzione, i « modelli viventi » non avrebbero diritto ad alcuna sistemazione giuridica della loro posizione in quanto raggiunta una certa età (!) non sono più in condizione di prestare la propria opera...

La nostra esposizione su quelli che abbiamo definito i punti qualificanti l'intero problema, è stata preceduta da una considerazione politica di fondo che, nel documento scritto, appare come « premessa ».

Siamo cioè convinti che la legge sullo « stato giuridico » è destinata, se approvata, a rimanere inoperante.

A parte la considerazione, non trascurabile, che il d.d.l., in aperta violazione dell'art. 81 della Costituzione, non prevede la copertura finanziaria per far fronte alle nuove e maggiori spese che comun-

que deriverebbero dal nuovo assetto delle retribuzioni previste dall'art. 3, il condizionamento della intera disciplina a quella che sarà (se e quando sarà) la scuola « nuova », fa sì che lo « stato giuridico » (che aspettiamo da diciassette anni) sarà operante nella migliore (ma astratta) ipotesi, fra 8-10 anni (è il tempo necessario, calcolato in sede di commissione Biasini, per rendere permanenti le strutture della « scuola nuova »: ma a partire dal momento in cui si varerà la riforma!).

E allora, è a tutti evidente come il discorso attorno allo stato giuridico è un girare a vuoto. E' il contribuire al varo di una legge che, riferendosi ad una situazione futura (e, allo stato, ipotetica) è, attualmente, senza oggetto: una specie di mostro giuridico destinato a rimanere inoperante.

Ecco per quali motivi, ai di là dei dettagli della legge; al di sopra dei particolari che si possono integralmente respingere o modificare; prima, cioè, delle considerazioni di dettaglio, la CISNAL-Scuola ha dichiarato che, affinché la legge sia comunque una norma operante è assolutamente necessario che da essa siano eliminati tutti i riferimenti, tutti i condizionamenti legati ad una ipotetica scuola « nuova ».

Una volontà politica che si traducesse in una formula giuridica del genere, sarebbe una volontà politica dominata da una riserva mentale: quella di rinviare la disciplina dello « stato giuridico » del personale della scuola alla prossima generazione.

A questo gioco non ci prestiamo. GIUSEPPE CIANNAMARONI

PERSONALE NON INSEGNANTE

NON VOGLIAMO ATTENDERE OLTRE

Un altro anno si è andato ad aggiungere ai tanti e il personale non insegnante è ancora lì ad attendere le troppe promesse avute e non mantenute.

La differenza degli altri anni però ora c'è: ed è che l'attesa non è delle più tranquille e silenziose. Il P.N.I. è stanco, sfiduciato e pronto a qualsiasi tipo di protesta.

In questo periodo in cui si sente tanto parlare di possibili scioperi del personale della Scuola, tutti, classe dirigente ed opinione pubblica, sono propensi a pensare alla sola classe docente, dimenticandosi che nel mondo della Scuola presta la sua opera una categoria tanto importante per quanto misconosciuta ed umiliata, quasi che il suo quotidiano lavoro non avesse incidenza sul funzionamento della Scuola; la categoria del personale non insegnante.

Che cosa chiede questa bistrattata categoria?

In primo luogo una immediata soluzione dei problemi relativi allo Stato Giuridico, che definiscano in maniera univoca e non ambigua la sua funzione e la sua figura. Tra qualche giorno il Senato si riunirà per discutere lo « Stato Giuridico » e non sarà male ricordare alla classe dirigente che questo deve contenere principi e criteri direttivi e non palliativi.

Si è mai chiesto l'uomo della strada a quali mansioni deve attendere un segretario, un applicato, un bidello o un qualsiasi altro appartenente alla categoria non insegnante?

Prendiamo, ad esempio, il segretario. Non ha un attimo di

riposo grazie anche alle recenti disposizioni che hanno decentrato ai Provveditorati e da questi alle Scuole alcune funzioni amministrative, causando un incremento sproporzionato alle capacità degli organici, rimasti, peraltro, invariati. Inoltre, in seguito all'incessante aumento di nuove disposizioni, il suo lavoro richiede impegno e capacità maggiori che non nel passato.

E' un elemento talmente prezioso che, specialmente nella scuole con meno di 300 alunni, non ha nemmeno il sacrosanto diritto di ammalarsi o di prendere il congedo ordinario, perché al suo ritorno il lavoro dovrebbe essere... di 25 ore giornaliere.

Lo stesso discorso, sia pure in tono minore, vale per l'applicato, questo silenzioso collaboratore del segretario.

Per questi il SISME ha chiesto, chiede e continuerà a chiedere la revisione degli organici. La Scuola ha bisogno, oltre alla nuova figura del « direttore amministrativo » (o del segretario) di un applicato fino a 300 alunni, di un secondo applicato fino a 600 alunni e così via.

L'istituzione del direttore amministrativo è fondamentale, in quanto gli devono essere conferite tutte le incombenze amministrative e contabili precedentemente affidate ai Capi d'Istituto, ai quali, invece, devono essere riservate le sole competenze didattiche.

Le scuole con più di 24 classi devono essere sdoppiate e ciò in applicazione dell'art. 10 della Leg.

GIAMPIERO BOCCAFRESCA

(Continua a pag. 2)

La CISNAL-SCUOLA al Senato

Promemoria dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA (SISME e SINAIE) per la VI Commissione P.I. del Senato e relativo al « Disegno di legge sullo stato giuridico del personale della Scuola ». (n. 1802).

PREMESSA

Allo scopo di avere una disciplina concreta e non fumosa del rapporto di impiego del personale della scuola, debbono essere eliminati dal disegno di legge tutti i riferimenti e tutti i condizionamenti previsti in funzione di una (ipotetica) « scuola nuova ».

La disciplina dello stato giuridico del personale della scuola non può far riferimento a strutture scolastiche inesistenti, come parte del tutto, la disciplina del rapporto di impiego del personale della scuola deve necessariamente riferirsi alla scuola quale si presenta nel momento in cui si delibera intorno a tale disciplina. A meno che attraverso la disciplina dello stato giuridico del personale non si vogliano introdurre, alla chetichella, innovazioni di struttura della scuola italiana.

A) Problema retributivo

a) Aspetti contingenti:

1) ripristino dei rapporti esterni fissati dalla legge n. 831 del 1961, disattesi dal D.P.R. n. 1070 del 1970 sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli impiegati dello Stato;

2) per le nuove prestazioni e i nuovi impegni già richiesti al personale della Scuola, sia corrisposto un compenso non inferiore a 20.000 lire mensili e ciò a partire dall'anno scolastico 1970-71.

b) Aspetto definitivo:

1) In sede di Stato Giuridico, l'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere dovranno essere informati al principio dello « Stipendio Unico », secondo cui a parità di mansioni corrisponda uguale trattamento economico: al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola dovrà essere corrisposto lo stipendio uguale a quello corrispondente all'ultimo parametro che deriva dal ripristino dei rapporti di cui alla legge 831" (vedi precedenti punti a/1); fatti salvi gli scatti biennali per anzianità di servizio.

2) Lo Stato Giuridico deve essere completato da una norma che preveda la necessaria copertura finanziaria per la operazione di riassetto: e ciò ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica.

B) Organi di governo della scuola.

Relativamente agli organi della scuola, si ribadiscono i seguenti punti:

a) preside e direttore didattico di nomina governativa a mezzo concorso;

b) nomina di un direttore amministrativo al quale affidare, nelle scuole e negli istituti, mansioni e responsabilità non didattiche oggi affidate al preside e al direttore didattico;

c) organi collegiali informati ai seguenti principi:

per quanto attiene alla composizione

— gli organi interni della scuola: composti esclusivamente dalle componenti interne della scuola stessa (preside, docenti, personale non insegnante, famiglie, alunni);

— gli organi esterni alla scuola (consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale); composti anche da rappresentanze del mondo del lavoro e degli enti locali;

per quanto attiene alla competenza degli organi interni la potestà deliberante sulle questioni attinenti la didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli alunni, deve essere mantenuta ad organi composti esclusivamente di docenti presieduti dal preside (o dal direttore didattico);

— la competenza consultiva su tutti gli altri problemi scolastici può essere demandata ad organi composti anche dai rappresentanti delle famiglie e degli alunni.

C) Carriera dei docenti

1) Nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, i docenti siano in linea transitoria, distinti in due soli ruoli: ruolo diplomati e ruolo laureati.

D) Personale non docente

1) Fra il personale « non insegnante della scuola » deve trovare definitiva sistemazione il rapporto di impiego dei « modelli viventi » in servizio nei Licei Artistici e nelle Accademie di Belle Arti.

SCUOLA ELEMENTARE

La Giunta Nazionale del SINAIE

puntualizza i problemi del momento

Si è riunita nei giorni 17, 18 e 19 ottobre, in Roma, nei locali della sede centrale della CISNAL, la Giunta Nazionale del SINAIE.

Dopo il consueto saluto rivolto ai presenti dal Segretario Nazionale, Ezio Lozzi, e un pensiero agli amici Ioppi e Siena, lontani in terra d'Africa, l'assemblea ha proceduto alla cooptazione di tre nuovi membri nelle persone di Benedetto D'Abaco, Nino Maserachio e Angelo Vincenti.

Con parole commosse il Segretario ha reso omaggio alla memoria di Edelvais Moschini, già membro della Giunta, Vice Segretario Nazionale del SINAIE e direttore de "La Scuola Nazionale", immaturamente scomparso il 17 luglio u.s. Per fede e per dottrina, come giornalista e come propagatore dell'idea del sindacalismo nazionale e di una scuola efficiente e moderna ma pur sempre nel solco della nostra immortale tradizione umanistica, Egli ha lasciato, ha detto Ezio Lozzi, un vuoto incolmabile nelle nostre file.

La Giunta Nazionale ha dato mandato al Segretario Nazionale di portare ad effetto — come concreta iniziativa commemorativa della CISNAL — il suo deliberato per l'istituzione di un premio da conferire, per la migliore monografia su "La scuola a tempo pieno".

I lavori sono proseguiti con la relazione del Segretario Nazionale, il quale — comunicato agli intervenuti l'invito ufficiale alla CISNAL-Scuola, del presidente della VI Commissione del Senato, a partecipare ai lavori relativi allo stato giuridico degli insegnanti — dopo essere risalito alle agitazioni del giugno caldo del 1970, alle promesse del Governo e ai provvedimenti a queste seguiti, ha messo a fuoco i motivi odierni del disagio e della insoddisfazione che investono tutto il mondo della scuola e che non tarderanno ad esplodere in drammatiche agitazioni di cui quella dei dirigenti e dei segretari della Scuola elementare che ha quasi costituito l'inaugurazione del nuovo anno scolastico è stata solo una prima avvisaglia.

Il riassetto sulla base dei nuovi parametri ha innegabilmente eroso le posizioni raggiunte dagli insegnanti con la legge 831 del 1961 in rapporto agli altri dipendenti dello Stato; i miglioramenti che fa intravedere il d.d.l. n. 2728 sullo stato giuridico, sulla base del ripristino dei rapporti stabiliti con la 831, sono meramente ipotetici, elusivi, rimandati alle calendre greche come l'approvazione dello stato giuridico medesimo che poi non dà una definizione chiara delle attività che potranno costituire il contenuto della funzione docente in una scuola ammodernata e migliorata, sicché si ignora quali nuove possibili prestazioni potrebbero essersi dagli insegnanti, mentre i così detti organi di democrazia scolastica istituendo potrebbero risolversi, a seconda del modo in cui verranno congegnati e del peso in essi riservato a rappresentanti estranei alla scuola, in strumenti operanti in chiave politica e in definitiva congiuranti a un'ulteriore umiliazione della libertà d'insegnamento con l'asservimento dei docenti ai capricci dei genitori e a ricatti di cui in questi ultimi tempi la realtà è stata già prodiga di esempi, poco edificanti.

Il riconoscimento del servizio preruolo agli effetti giuridici ed economici della carriera nei limiti fissati dalla legge 576 del 1970 non esime però gli insegnanti dal chiedere il riscatto ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita, degli anni tuttavia riconosciuti.

I segretari di direzione e di ispezione hanno sì ottenuto, per il loro servizio in eccedenza rispetto all'orario al quale sarebbero tenuti come insegnanti e per la pluralità di mansioni e di re-

sponsabilità cui sono assoggettati, una indennità, ma in misura così irrisoria che è perfino offensiva.

Gli insegnanti non di ruolo disoccupati hanno sì ottenuto la legge 1014 che contiene importanti riconoscimenti e principi, ma agli effetti pratici immediati hanno avuto ben poco se in tutta Italia i posti disponibili per le categorie dalla legge stessa contemplate si esauriscono in poco più di 2000 unità!

Ci sono, dunque ha proseguito Lozzi, motivi più che validi per una massiccia ripresa delle agitazioni e ne sono consapevoli anche gli altri sindacati che in questo momento fingono sorpresa e si affannano a preparare grandi manifestazioni di protesta.

La nostra azione sarà comunque differenziata e sarà condotta su due direttrici: una a breve scadenza immediata; l'altra a più ampio respiro.

In aderenza alla prima chiederemo che venga dato subito agli insegnanti quello che si promette a stato giuridico approvato in sede di ristrutturazione della carriera docente e di ripristino dei rapporti della 831. Si tratti di indennità o di premio (ed è davvero curioso che un "premio di espansione scolastica" sia stato dato agli amministrativi e niente invece agli insegnanti che di questa espansione pagano lo scotto sotto forma di maggior lavoro per le classi più numerose e per tutti gli espedienti che la impegnante demagogia ha escogitato per snaturare sempre più la funzione docente: quali assemblee, riunioni, verbali, formulari, relazioni, petizioni ecc.), qualcosa gli inse-

gnanti devono subito avere. Su questa linea le nostre rivendicazioni si affiancheranno inoltre al rilancio di quelle di tutto il settore "Pubblico Impiego" della CISNAL, vale a dire:

- 1) scala mobile su tutta la fascia dello stipendio;
- 2) scatti di anzianità complessiva carriera;
- 3) indennità famiglia al posto delle quote aggiuntive;
- 4) 14^a mensilità;
- 5) quota pensionabile rapportata al 100 per cento dello stipendio;
- 6) idem per la buonuscita;
- 7) adeguamento automatico delle funzioni;
- 8) istituzione di una cassa pensioni per la capitalizzazione delle ritenute via via operate.

Quello che però caratterizzerà sin da adesso la battaglia rivendicativa del SINAIE, ha sostenuto il Segretario Nazionale, sarà l'impostazione delle nostre richieste relativamente allo stato giuridico degli insegnanti. La CISNAL-Scuola secondo una sua visione ormai tradizionale rifiuta per quanti esplicano la funzione docente il concetto di carriera, che implica passaggio da una qualifica inferiore ad altre superiori. L'insegnante ha invece una sola qualifica e perciò la sua carriera è artificiosa. Come la qualifica è unica, unico deve essere lo stipendio, ragguagliato all'ultimo parametro, che è quello che in maniera piena, almeno nello spirito della vigente legislazione, remunererebbe la funzione stessa.

L'unica successione ammissibile è quella di 2 parametri: uno per il periodo di straordinario e

l'altro per il periodo di ordinario; nell'ambito di quest'ultimo un numero indefinito di aumenti periodici biennali. In tal modo si porrebbe fine all'anomalia per la quale l'anzianità del docente viene attualmente presa due volte in considerazione, la prima ai fini della carriera, la seconda ai fini degli scatti biennali.

Quanto al trattamento economico, Lozzi ha espresso l'opinione che esso debba essere articolato per tutti i docenti in due branche: una per i diplomati, l'altra per i laureati. Per ogni branca stipendio unico ragguagliato all'ultimo parametro e pari scatti di anzianità fino alla quiescenza.

A questo punto il discorso è stato portato sulla riforma della Scuola secondaria superiore interessante sotto il profilo della sorte dell'Istituto Magistrale, del quale intanto è stato auspicato che, senza ingiustificabili ulteriori altri indugi, il corso di studi venga esteso a un quinto anno, pareggiandolo nella durata a tutti i corsi secondari di secondo grado. Il Segretario Nazionale del SINAIE su questo argomento, dopo aver informato i presenti sui lavori, le impostazioni e le conclusioni della Commissione di studio Piasini alla quale aveva preso parte anche il Vice Segretario del SISME, prof. Ciannaruni, ha confermato che la linea della CISNAL-Scuola è nel senso che sia accordata la preferenza a una legge quadro, più che a una legge rigida come mezzo più idoneo per attuare la riforma della Scuola superiore; che in questa si tenga conto anche di modelli stranieri, interpretandoli però come esperienza riferibile a un dato am-

biente; che la riforma tenga perciò conto delle esigenze e della struttura della società in cui la scuola è chiamata a operare; che sia lasciata all'individuo possibilità di scelta, rifiutando con questo l'idea di una scuola unica onnicomprensiva, la quale al più potrebbe andar bene per il primo biennio, mentre il resto del corso dovrebbe essere differenziato; che al termine del corso non ci sia un titolo di abilitazione, ma un attestato di maturità valido per l'ammissione con o senza esame integrativo (a seconda della laurea) all'Università.

Numerosi sono stati gli altri punti toccati dal Segretario Nazionale in merito:

— alla riforma dei Concorsi per merito distinto;

— alla Scuola Materna e ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della medesima;

— alle rivendicazioni a favore dei segretari di direzione e d'ispezione, per i quali la CISNAL fin dal 1969 ha presentato la proposta n. 1763 di concerto con gli Onn. Menicacci, Pazzaglia ed altri;

— all'assistenza scolastica, al sistema e ai livelli in cui deve essere organizzata;

— agli organi di democrazia scolastica e alla loro composizione;

— all'organizzazione interna ed esterna del Sindacato;

— ai congedi sindacali e alle assemblee anche durante le ore di lezione ai sensi della legge 775 del 1970.

Su questi punti come sul dibattito seguito all'esposizione del Segretario Nazionale, particolarmente ragguagliati saranno dati — per esigenze di spazio — al prossimo numero di "Scuola Nazionale".

PERSONALE NON INSEGNANTE

Non vogliamo attendere oltre

(Continuaz. da pag. 1)

ge 31.12.1962. Le sezioni staccate con un certo numero di classi devono essere rese autonome, con regolare organico di personale, compreso il Preside.

Il personale di segreteria deve attendere al solo lavoro stabilito dalla legge e non ad attività didattiche e parascolastiche, quali la partecipazione alle sedute dei Consigli di classe e degli scrutini (nelle quali la stesura di tutti gli atti è di esclusiva competenza del Consiglio), alle sedute della Cassa Scolastica, al lavoro delle biblioteche, alla cura e al controllo del materiale didattico, alle gite e alle visite d'istruzione, ai contatti (anche telefonici) con le famiglie. E' tutto lavoro straordinario che sottrae il personale alle proprie funzioni.

E i bidelli? Spesso sono bistrattati da tutti.

Il SISME, a questo proposito ha chiesto la modifica della figura del "bidello" con la istituzione dell'"aiutante tecnico". L'ausiliario deve essere assistente e sorvegliante degli alunni, collaboratore dell'insegnante e responsabile dei materiali didattico-scientifici.

I "bidelli" devono essere esonerati dai servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico. La proposta di legge presentata alla Camera dagli Onn. Turchi, Menicacci e Nicosia (n. 314) è sempre valida e sarà sollecitata.

Le pulizie devono essere affidate, con contratti di appalto, a personale estraneo alla scuola.

Il riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo (comunque prestati), la retribuzione del lavoro

straordinario, la sostituzione del personale assente e il collocamento a riposo, sono le altre giuste richieste della categoria.

Perché al personale docente viene riconosciuto economicamente e giuridicamente tutto il servizio pre-ruolo?

E il lavoro straordinario? E' ormai cosa nota che molti Capi d'Istituto, pur non garantendo la corresponsione di un'adeguata retribuzione, impongono al personale un orario di lavoro che va ben oltre quello d'obbligo indicato

dal Ministero.

Per ovviare a questo extra-lavoro, la retribuzione deve essere UNA TANTUM e mensilmente e sulla base di almeno quindici ore, che però, devono essere pagate almeno il doppio della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario.

Quante scuole subiscono ritardi amministrativi perché il segretario è ammalato e non può essere sostituito che dopo il 30° giorno? Oppure, perché il personale ausiliario in servizio deve sopperire

al lavoro del collega assente, sempre per lo stesso motivo?

Il P.N.I. ha il sacrosanto diritto di essere sostituito, come il personale docente, dopo il 6° giorno di assenza.

Per quanto riguarda, infine, il collocamento a riposo per limiti di età, questo deve essere disposto con effetto dal 1° ottobre successivo al compimento del 60° anno di età e al 35° anno di servizio: il trattamento deve essere ragguagliato all'intero stipendio in godimento.

Spesso si accusa il personale non insegnante di scarsa capacità e di scarso entusiasmo. Si notano segni di insofferenza che spesso raggiungono la maleducazione.

Si provi il Governo a definire lo stato giuridico del personale, a stabilire le giuste mansioni, a garantire un trattamento economico consono alle esigenze della vita e si vedrà il personale non insegnante tornare come a nuova vita.

Dall'alto qualcuno dirà che non ci sono i fondi necessari per tutto ciò.

Si eliminino le spese superflue quali le pseudo-commissioni di studio, le dotazioni di materiali didattico-scientifici a scuole e istituti sprovvisti di aule (materiali destinati al deperimento immediato), ecc.

Domandiamo ora: è molto quello che chiede questa categoria?

Vuole solo che sia riconosciuta giustamente e pienamente la sua funzione, insostituibile nella Scuola.

Che almeno, pur nell'affossamento della Scuola Italiana, sia salvata la sua figura.

G. B.

Calendario scolastico

I giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne statali, sono i seguenti:

- tutte le domeniche;
- 4 ottobre, festa dei Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena, Patroni di Italia;
- 1 novembre, festa di Ognissanti;
- 2 novembre, commemorazione dei Defunti;
- 4 novembre, giorno della Unità nazionale;
- 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
- dal 24 dicembre al 3 gennaio, vacanze natalizie;
- 6 gennaio, Epifania;
- 11 febbraio, anniversario dei Patti Lateranensi;
- dal 30 marzo al 4 aprile,

vacanze pasquali;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1 maggio, festa del lavoro;

11 maggio, festa dell'Ascensione;

1 giugno, festa del Corpus Domini;

2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica.

I Provveditori agli Studi sono autorizzati a concedere altri quattro giorni di vacanza, che potranno utilizzare tenendo conto anche di particolari evenienze di natura locale, quali, ad esempio, ricorrenze civili o religiose (21 aprile, Natale di Roma; anniversario proclamazione Statuto Regione Siciliana; festa del Santo Patrono).

DECENTRAMENTO

Circolare n. 301 del 16 ottobre '71

Taluni Provveditori agli studi hanno chiesto a questo Ministero di conoscere se la competenza dei Presidi di ruolo delegati ad emanare i provvedimenti di cui all'art. 1 - 1° comma - del D.L. 19 giugno 1970, n. 367 debba estendersi al personale insegnante e non insegnante comune in servizio (comandati, assegnati provvisoriamente, distaccati, ecc.) presso le rispettive scuole, oppure debba intendersi limitata esclusivamente al personale titolare presso le scuole medesime.

I provvedimenti delegabili dai Provveditori ai Presidi di ruolo riguardano, com'è noto, le promozioni a ordinario, il passaggio definitivo in ruolo dei professori ordinari in prova, la proroga del periodo di prova, gli aumenti periodici di stipendio, l'aggiunta di famiglia, il collocamento in aspettativa e la concessione di congedi straordinari.

Al riguardo, si fa presente che secondo i principi generali cui si ispira il vigente ordinamento amministrativo, tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e la carriera dovrebbero essere adottati dall'autorità scolastica da cui dipendono organicamente gli interessati.

In tal senso sono costantemente orientate le disposizioni impartite dal Ministero in materia di decentramento dei servizi.

Con circolare ministeriale n. 383 del 6 dicembre 1962, è stato precisato, ad esempio, che il personale direttivo e insegnante collocato fuori ruolo a disposizione di altra Amministrazione continui ad essere amministrato (anche quando perda il diritto alla sede) dal Provveditore agli studi di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo; e con C.M. n. 389 dell'11 dicembre 1962 è stato disposto che «per quanto forma oggetto delle attribuzioni decentrate ai Provveditori agli studi nei riguardi del personale in assegnazione provvisoria, i relativi atti formali continueranno ad essere emanati dai Provveditori delle sedi di organica appartenenza».

Applicando rigorosamente tali criteri alla nuova situazione determinata dall'ulteriore decentramento dei servizi, (v. circolare n. 396 dell'11-12-1970) si deve concludere che la emissione dei provvedimenti formali concernenti il personale comandato o in assegnazione provvisoria rientra nella competenza del preside della scuola di titolarità (sempreché sia stato, ovviamente, delegato dal Provveditore agli studi).

D'altra parte, non possono essere trascurate le difficoltà di ordine amministrativo derivanti dalla emissione di determinati provvedimenti (specialmente quelli attinenti ai congedi straordinari ed alle aspettative), nei confronti di persone che prestano servizio in scuola diversa da quella di titolarità.

Ciò premesso, questo Ministero, in attesa di acquisire più ampi elementi di giudizio sulla concreta attuazione del decentramento dei servizi, dispone che il Preside si limiti, fino all'emanazione di eventuali nuove disposizioni in merito, ad emettere i provvedimenti a lui delegati soltanto nei confronti del personale organicamente dipendente dalla sua scuola ed in servizio nella stessa, e che per quanto concerne il personale comandato, in assegnazione provvisoria o distaccato, i provvedimenti medesimi continuino ad essere emanati dal Provveditorato agli studi nella cui giurisdizione il personale di cui trattasi ha la sua sede di titolarità.

EX COMBATTENTI

Legge 8 luglio 1971, n. 541. — Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Articolo unico

La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

DISPOSIZIONI UFFICIALI

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add 18 luglio 1971.

RIMPATRIATI DALLA LIBIA

Circolare n. 304 del 19 ottobre '71

Per opportuna conoscenza, si trascrive la Circolare numero 75971/8521 del 30 settembre 1971, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante l'oggetto.

«E' stata qui rappresentata la necessità di accordare ai cittadini italiani, profughi dalla Libia, un lasso di tempo di almeno tre mesi per la presentazione della documentazione occorrente per l'assunzione di rimpatriati presso pubbliche Amministrazioni, a termini delle vigenti disposizioni (leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744).

Al riguardo si fa presente che l'art. 11 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, richiamato dalla lettera c) dell'art. 1 dello stesso decreto, dispone che il termine per la presentazione dei documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, nonché per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, è quello fissato, a pena di decadenza, nel bando di concorso.

Tale bando — peraltro — si concreta in un atto amministrativo con pluralità di destinatari, a contenuto non normativo e, pertanto, suscettibile di modifica da parte dell'Amministrazione, che ritenga di avvalersi del potere di riforma dei propri atti. In conseguenza si ravvisa che nulla osti alla introduzione nei bandi di concorso di una disposizione che preveda — limitatamente ai rimpatriati dalla Libia — la proroga a tre mesi del periodo stabilito dai bandi stessi per la presentazione dei documenti; e ciò tenendo presente che non appare opportuno estendere tale proroga alla generalità dei concorrenti, per i quali non ricorrerebbe il presupposto per la concessione della richiesta modifica».

DIVORZIO E AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Circolare n. 303 del 18 ottobre '71

E' stato chiesto al Ministero del Tesoro se ad un insegnante elementare che, con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ha ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, spettino le quote di famiglia per i figli minori e per il coniuge divorziato per il cui mantenimento egli versa un assegno mensile.

Sulla questione il predetto Ministero ha espresso, con nota numero 136006 in data 9 ottobre 1971, l'avviso che, nelle more di un intervento legislativo che disciplini il trattamento di famiglia nei casi di divorzio, in materia possano trovare applicazione, limitatamente ai figli minorenni, le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Dette disposizioni, come è noto, prevedono che al dipendente coniugato competono le quote di famiglia per i figli e per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza del Tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno uguale a quello delle quote stesse.

Nel caso che per il mantenimento di ciascun figlio il dipendente sia tenuto a versare un assegno alimentare di importo superiore a quello delle quote di famiglia di famiglia, verificandosi le condizioni previste dalla menzionata norma, può farsi pertanto luogo a favore dell'interessato all'attribuzione delle quote stesse per i figli a carico.

Circa l'attribuzione della quota per l'ex moglie, il Ministero del Tesoro ritiene invece che la circostanza dell'obbligo imposto al dipendente interessato di corrispondere un assegno anche per il mantenimento del coniuge divorziato, non possa avere alcuna rilevanza,

ai fini in questione, atteso che, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale il dipendente ha perduto lo «status» di coniugato e conseguentemente il diritto a fruire del trattamento di famiglia per la persona alla quale era prima legato dal rapporto coniugale.

Diversamente, nel caso in cui il dipendente dovesse contrarre un nuovo matrimonio, si verificherebbe l'assurdo di dover attribuire all'interessato le quote per la prima e per la seconda moglie.

Non va trascurato, d'altra parte, che il versamento dell'assegno alimentare non può costituire di per sé titolo valido ai fini in questione posto che il trattamento di famiglia, in applicazione del D.L. 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, compete solo per i figli, coniuge e genitori a carico, con esclusione quindi di altri familiari a carico del dipendente, anche se per il loro sostentamento vi è stata sentenza di condanna agli alimenti.

QUOTE AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Circolare n. 302 del 18 ottobre '71

Il Ministero del Tesoro ad un quesito posto dallo scrivente in merito all'attribuzione delle quote di famiglia per i genitori a carico, ha risposto con la nota n. 124168 in data 9 ottobre 1971 che qui appresso si trascrive integralmente:

«In merito a quanto richiesto con la nota suindicata, si precisa che i redditi derivanti da fabbricati — compresi quelli di nuova costruzione non ancora iscritti a catasto — di cui risultino eventualmente provvisti i genitori del personale statale per i quali vengono chieste le quote di famiglia, vanno considerati sulla base del valore imponibile accertato, quale risulta dal certificato rilasciato dal competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. La preoccupazione manifestata da codesta Amministrazione, per la quale attualmente gli uffici finanziari non potrebbero elementi per l'accertamento dei redditi derivanti da fabbricati di nuova costruzione, non ha motivo di sussistere in quanto, com'è noto, la legge 17 maggio 1959, n. 254, stabilisce che il reddito imponibile delle unità immobiliari non ancora iscritte a catasto va determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto».

Si prega di tener presente la suddetta precisazione nella determinazione dei redditi derivanti da fabbricati di proprietà dei genitori per i quali vengono richieste le quote di famiglia.

ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

Circolare n. 308 del 20 ottobre '71

A chiarimento delle norme di legge che disciplinano il trattamento economico degli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica, si ritiene opportuno impartire, per l'anno scolastico 1971-1972, le seguenti istruzioni:

1) Insegnanti incaricati non licenziabili

a) gli insegnanti incaricati che godono del beneficio della non licenziabilità a norma dell'art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, numero 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, in caso di perdita del posto o di contrazione del numero delle ore di insegnamento prestate nell'anno scolastico 1970-71, debbono essere retribuiti, qualora non sia stata possibile la sistemazione o il completamento d'orario, per il numero di ore di insegnamento impartite nel predetto anno scolastico.

A tal fine, nel numero delle ore di insegnamento impartite nel decorso anno scolastico, vanno comprese le ore per cui gli interessati siano stati eventualmente utilizzati anche in altre attività scolastiche a norma dell'art. 2, quarto comma,

del citato D.L. numero 366;

b) gli insegnanti predetti che abbiano ottenuto la sistemazione in una scuola di diverso grado per un numero di ore inferiore a quello tenuto nel decorso anno scolastico devono essere retribuiti in rapporto al numero delle ore di insegnamento prestate nel predetto anno scolastico, ma con riferimento al ruolo cui appartiene l'insegnamento impartito nel corrente anno scolastico.

Ovviamente gli insegnanti in questione, al pari di quelli indicati nella precedente lettera a), debbono rimanere a disposizione dei capi d'istituto per un numero di ore pari a quello cui si riferisce la retribuzione, per essere utilizzati anche in altre attività scolastiche ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del citato D.L. 19 luglio 1970, n. 366;

c) debbono essere retribuiti, invece, per il numero delle ore d'insegnamento effettivamente impartite nel corrente anno scolastico gli insegnanti che abbiano rinunciato al completamento d'orario o ad una nuova sistemazione, nonché

quelli che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento per un posto costituito da un numero di ore inferiore a quello costituente il posto occupato nell'anno scolastico 1970-71;

d) gli insegnanti non licenziabili che, per effetto di sistemazione, completamento d'orario o nuova sistemazione, siano in servizio nel corrente anno scolastico per un numero di ore superiore a quello tenuto nel precedente anno scolastico, acquistano la non licenziabilità per tutte le ore cui si riferisce il presente incarico ed hanno diritto alla retribuzione dal 1° ottobre per le ore eccedenti quelle conferite nel decorso anno scolastico, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 35 dell'O.M. 11 marzo 1971;

e) gli insegnanti incaricati non abilitati forniti del prescritto titolo di studio, che non conseguirono il beneficio della non licenziabilità nell'anno scolastico 1969-70, qualora abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1970-71, in sede di sistemazione, completamento d'orario o nuova sistemazione, una nomina per un numero di ore settimanali superiore a 8, in quanto vengono a beneficiare della non licenziabilità a norma dell'art. 2, secondo comma, del più volte citato D.L. 19 giugno 1970, n. 366, sono retri-

(Continua a pag. 4)

Commissioni concorsi a cattedre

(DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 1970)

TABELLA 3 CL

Prof. VITUCCI GIOVANNI - Presidente - Ordinario storia romana - Facoltà lettere - Università di Roma.
Prof. SIRRI RUBES RAFFAELE - Libero docente lettere italiane - Facoltà lettere - Università di Napoli.
Prof.ssa ROSSI CUPAILO GIUSEPPINA - Ordinario italiano e storia - Istituto Magistrale di Pontedera (Pisa).

TABELLA A II

Prof. PASQUAZZI SILVIO - Presidente - Ord. letteratura italiana - Facoltà Magistero - Università di Perugia.
Prof. BORZOMATO PIETRO - Libero docente del Risorgimento - Facoltà lettere - Università di Salerno.
Prof.ssa MESSINA ANNUNZIATINA - Ord. lettere italiane e storia - Istituto Tecnico "Fermi" di Napoli.

TABELLA A III

Prof. SANTANGELO GIORGIO - Presidente - Straordinario di letteratura italiana - Facoltà lettere - Università di Palermo.
Prof. AMATURO RAFFAELE - Libero docente letteratura italiana - Università di Cagliari.
Prof. PONGIONE VITTORIO - Ord. lettere - Istituto Tecnico "Giordani" di Napoli.

TABELLA 5

Prof. PERICOLI RIFOLFINI RENATO - Presidente - Ord. storia del cristianesimo - Facoltà lettere - Università di Roma.
Prof. LAURENTI RENATO - Libero docente filosofia antica - Università di Chieti.
Prof. TIPALDI EZIO BRUNO - Ord. filosofia e storia - Liceo Classico - "Mameli" di Roma.

TABELLA 10

Prof. RASATI PASQUALE - Presidente - Ord. di Istologia - Facoltà veterinaria - Università di Napoli.
Prof. SALERNO VINCENZO - Incaricato di zoologia - Università L'Aquila.
Prof. PANUZZO GIUSEPPE - Ord. scienze naturali chimica e geografia - Liceo Scientifico "I. Nievo" di Padova.

TABELLA 14

Prof. STUCCHI ALESSANDRO - Presidente - Ord. di archeologia e storia dell'arte greca e romana - Facoltà lettere - Università di Urbino.
Prof. MARABOTTINI ALESSANDRO - Libero docente storia e arte medioevale e moderna - Facoltà Lettere - Università di Messina.
Prof.ssa SCIACCA DI VENANZIO GIOVANNA - Ord. storia dell'arte - Liceo classico "Vivona" di Roma.

TABELLA G IV

Prof. BIANCHI TANCREDI - Presidente - Ord. tecnica bancaria - Università di Roma.
Prof.ssa MARCHINI ISABELLA - Inc. Ragioneria - Università di Urbino.
Prof.ssa MICHELANGELI SIGNORI RITA - Ord. ragioneria e tecnica commerciale - Ist. Tec. Commerciale "Pantaleoni" di Roma.

TABELLA G V

Prof. PACE CARLO - Presidente - Ord. economia politica - Università Bari.
Prof. CANCELLI FILIPPO - Libero docente e inc. storia del diritto romano Università di Roma.
Prof. MANCINELLI MARIO - Ord. materie giuridiche ed economiche - Istituto Tecnico Commerciale "M. Del Vascello" di Roma.

TABELLA J I

Prof. BIANCOFIORE FRANCO - Presidente - Ord. storia preclassica della Puglia - Università di Bari.
Prof. RIVA AMBROGIO - Libero docente geografia economica - Facoltà Economia e commercio - Università di Parma.
Prof. NICOLI VINCENZO - Ord. storia e geografia - Istituto tecnico Nautico di Trieste.

(Continuaz. da pag. 3)

buiti ai sensi delle precedenti lettere.

2) Insegnanti incaricati licenziabili

Gli insegnanti incaricati non contemplati dall'art. 2 del più volte citato D.L. 19 giugno 1970, n. 366, in caso di conservazione del numero delle ore d'insegnamento tenute nell'anno scolastico 1970-71, debbono essere retribuiti per il predetto numero di ore fin dallo inizio dell'anno scolastico. In caso di contrazione del numero delle ore, verificate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti in questione sono retribuiti sulla base dell'orario d'insegnamento del decorso anno scolastico fino alla data in cui si è verificata la contrazione medesima.

3) Insegnanti incaricati di nuova nomina

Si richiama, per la retribuzione del personale indicato nel presente numero, le disposizioni contenute nell'art. 35 dell'O.M. 11 marzo 1971, che ad ogni suo fine si trascrivono:

« Agli insegnanti incaricati spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.

E' in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incarico il quale sia nominato per una cattedra o posto ad ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio ».

4) Insegnanti incaricati nominati in posti costituiti in due istituti

Agli insegnanti nominati in posti corrispondenti a cattedra a norma dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 366, e della C.M. 9 settembre 1970, n. 279, costituiti in due scuole, il trattamento di cattedra deve essere corrisposto dalla scuola nella quale gli insegnanti stessi prestano servizio per il maggior numero di ore. In caso di parità di orario alla liquidazione degli assegni provvederà una delle due scuole previo accordo tra i capi d'istituto. In tali ipotesi l'altra scuola è tenuta a dare comunicazione alla scuola che liquida gli assegni di ogni fatto che determini variazione nel trattamento economico degli insegnanti interessati.

5) Decorrenza dei pagamenti degli assegni da parte delle scuole nei casi di trasferimento degli incaricati

Nei casi di trasferimento di insegnanti incaricati avvenuto dopo il 1° ottobre 1971 la scuola di nuova destinazione deve corrispondere gli assegni dal giorno di effettiva assunzione del servizio e quella di provenienza fino al giorno precedente a quello di detta assunzione.

LETTORI D'ITALIANO

Circol. n. 281 del 20 settembre '71

Con la circolare n. 276 dell'8 settembre 1970 — integrata dalla circolare telegrafica n. 16340/172/M del 24 dicembre 1970 — è stato disposto che i professori con incarico a tempo indeterminato, destinati all'estero in qualità di assistenti presso Istituti di istruzione secondaria stranieri, non decadono dalla nomina di incaricati e che i professori, già in servizio presso scuole secondarie straniere quali assistenti di lingua italiana, ai quali sia conferito, durante tale servizio, una nomina a tempo indeterminato in scuole italiane, possono mantenere tale nomina, pur continuando a svolgere l'incarico di assistente presso una scuola estera.

In riferimento a quanto disposto dalle suddette circolari è stato chiesto di estendere le succitate disposizioni ai professori con incarico a tempo indeterminato, destinati all'estero in qualità di lettori presso Università straniere.

Considerata l'analogia delle posizioni delle due categorie interessate e delle funzioni da esse svolte, al quesito va risposto in senso positivo, nel senso che i professori con incarico a tempo indeterminato, destinati all'estero in qualità di lettori presso Università straniere non decadono dalla nomina di in-

DISPOSIZIONI UFFICIALI

caricati e che tale nomina può essere conferita a docenti che prestino servizio di lettore in Università straniere.

Il posto rimasto vacante deve essere considerato disponibile solo per supplenze temporanee. Ai docenti in questione, ovviamente, sarà sospesa l'erogazione degli assegni per tutta la durata del servizio all'estero.

PRESIDI

Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, numero 603 — Modificazioni alle tabelle dei passaggi di presidenza approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.

A modifica delle tabelle I e II, annesse al regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, nelle parti concernenti i passaggi di presidenza (lettera A), è ammesso il passaggio dei presidi da uno ad altro tipo dei seguenti istituti: licei classici, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici commerciali e per geometri, istituti tecnici femminili, istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

I presidi degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici che abbiano ottenuto il passaggio ad altro tipo di istituti tecnico non possono successivamente ottenere il passaggio ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, salvo che provengano da cattedre da cui sia ammesso il passaggio a cattedre dei licei scientifici e degli istituti magistrali.

E' richiesto, in ogni caso, il possesso della laurea.

SCUOLA MATERNA STATALE

Circolare n. 299 del 14 ottobre '71

Con decreto interministeriale in corso viene determinato, a norma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444, il piano delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statale, avente effetto dall'anno scolastico 1971-72.

I singoli piani provinciali sono stati predisposti sulla base delle proposte formulate dalle SS.VV. secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 141-3484 del 21 aprile 1971 e tenuto conto del contingente massimo consentito dalle disponibilità finanziarie.

Le nuove istituzioni, distinte in nuove scuole col relativo numero di sezioni e in nuove sezioni aggiuntive di scuole già esistenti, sono analiticamente indicate nei prospetti che, a seconda della provincia a cui ciascuno di essi si riferisce, vengono trasmessi alle SS.VV. con la presente circolare.

Secondo le raccomandazioni espresse in occasione della predisposizione e dell'attuazione dei precedenti piani istitutivi, l'istituzione e l'apertura delle nuove sezioni sono, in tutti i casi, subordinate all'esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare un adeguato funzionamento delle sezioni stesse e il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della citata legge n. 444.

A tal riguardo deve essere rilevato che per alcuni proposte, pur presentate con carattere di assoluta necessità e urgenza, non risulta

che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle predette condizioni. Il rilievo va riferito, in particolare, alla effettiva disponibilità di locali adatti ad ospitare, sia pure in via provvisoria, le sezioni richieste. In considerazione dei motivi di necessità e urgenza segnalati dai comuni e confermati dalle SS.VV., sulla base dei pareri espressi dagli ispettori scolastici e dai consigli scolastici provinciali, le richieste, come risulta dagli uniti prospetti, sono state accolte anche in tali casi ma con l'espressa riserva che l'istituzione intendosi subordinata al preventivo reperimento di adeguati locali.

Le SS.VV., pertanto, avvalendosi anche della collaborazione degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, vorranno invitare i comuni, non appena ricevuto il piano provinciale, a porre sollecitamente a disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature e ad assolvere tutti gli altri oneri da essi assunti secondo le prescrizioni della legge. Accertato l'assolvimento di tali adempimenti, le SS.VV. emaneranno i provvedimenti di apertura delle nuove sezioni.

Al perfezionamento dei provvedimenti istitutivi, con il connesso aggiornamento degli organici provinciali, sarà provveduto dalle SS.VV. non appena questo Ministero potrà comunicare gli estremi di registrazione, da parte degli organi di controllo, del citato decreto interministeriale.

Circa i tempi consentiti per gli adempimenti predetti si dovrà tener presente che le nuove sezioni potranno essere aperte **non più tardi del 15 novembre 1971.**

Per le sezioni per le quali sia stata accertata l'impossibilità di inizio dell'effettivo funzionamento entro la data suddetta potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) il differimento dell'apertura al 1° settembre 1972, se l'approntamento dei locali, degli arredi e delle attrezzature richiedesse tempi più lunghi di quello stabilito per il funzionamento dall'anno scolastico in corso;

b) il deperimento dal piano, se risultasse l'impossibilità o la inopportunità della nuova istituzione in seguito agli accertamenti effettuati dalle SS.VV. con la collaborazione dei dipendenti organi scolastici.

Si avverte che, in questa seconda ipotesi, se si accertasse la possibilità di una diversa localizzazione delle sezioni, le SS.VV., anziché proporre il deperimento dal piano, potrebbero disporre le opportune varianti al piano stesso, subordinatamente sempre all'esistenza, nelle nuove località, delle condizioni prescritte.

La necessità di limitare al 15 novembre 1971 l'apertura delle nuove sezioni è imposta, fra l'altro, dall'esigenza di effettuare in tempo utile le nomine e la sistemazione del personale insegnante e assistente secondo le modalità che sono previste con circolare d'imminente diramazione. Tali ultimi adempimenti, com'è noto, non possono essere espletati se non dopo aver accertato il numero e la localizzazione delle scuole e delle sezioni di nuova istituzione.

Entro il 1° dicembre 1971, le SS.VV. invieranno al Ministero:

1) l'elenco delle nuove scuole e sezioni di cui sia stata disposta l'apertura, con l'indicazione delle eventuali variazioni apportate al piano predisposto dal Ministero;

2) l'elenco delle scuole e delle sezioni per cui sia stato deciso il differimento dell'apertura al 1° settembre 1972;

3) l'elenco delle scuole e delle sezioni per le quali si sia ritenuto di proporre il deperimento dal piano.

Entro, poi, il 15 dicembre 1971 sarà comunicata la situazione aggiornata di tutte le scuole materne statali funzionanti nella provincia, usando a tale scopo il modello di prospetto allegato alla circolare

n. 1042 dell'8 febbraio 1971.

Per quanto concerne le iscrizioni dei bambini alle nuove scuole e sezioni saranno osservate le istruzioni contenute nella circolare n. 262 del 10 agosto 1970. Ovviamente i termini, per la presentazione delle domande e per l'espletamento delle altre operazioni decorreranno dalla data di apertura delle nuove sezioni e scuole. Sarà, comunque, opportuno che le famiglie siano tempestivamente informate, da parte anche dei Comuni, delle nuove istituzioni.

INSEGNANTI ELEMENTARI

Ordinanza n. 295 del 14 ottobre 1971, contenente le istruzioni per l'applicazione del provvedimento legislativo che ha modificato la legge 25 luglio 1966, n. 574 (testo pubblicato su « La Scuola Nazionale » del 25 settembre 1971). PARAGRAFO I.

A) Trasformazione in incarico a tempo indeterminato delle nomine conferite dai Provveditori agli studi, per incarico o supplenza annuale, nell'anno scolastico 1970-71 ad insegnanti elementari non di ruolo.

1) Le nomine ad incarico nelle scuole elementari (comuni, speciali e differenziali) conferite nell'anno scolastico 1970-71, in virtù di proroga o conferma o primo incarico, dai Provveditori agli studi ad insegnanti elementari, i quali abbiano accettato la nomina e prestato servizio in detto anno scolastico, **sono trasformate in incarico a tempo indeterminato.** Sono del pari trasformate in incarico a tempo indeterminato le supplenze annuali conferite dai Provveditori agli studi ad insegnanti elementari nell'anno scolastico 1970-71 (art. 6, 7° comma).

Gli insegnanti, per i quali venga disposta la trasformazione della nomina in incarico a tempo indeterminato, **sono dichiarati non licenziabili** e saranno trattenuti in servizio, anche nel caso di indisponibilità di posti, fino a quando non conseguiranno l'immissione nei ruoli magistrali (art. 9, 1° comma).

2) I Provveditori agli studi emetteranno d'ufficio nei confronti dei singoli insegnanti di cui al numero 1 apposito decreto formale che dovrà riportare nelle premesse l'indicazione di cui all'art. 6, 7° comma, e quella di cui all'art. 9, 1° comma, della nuova legge. Il decreto avrà efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1° ottobre 1971.

I Provveditori compileranno poi un elenco degli insegnanti, per i quali abbiano emesso il suddetto decreto, secondo l'ordine delle nomine a suo tempo effettuate, e lo pubblicheranno entro il 30 ottobre 1971, comunicando, nel contempo, telegraficamente al Ministero (Direlem - Div. II) il numero complessivo degli iscritti.

3) Con telegramma circolare numero 5078 del 27 settembre, è stato disposto che gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1970-71, in qualità di incaricati o supplenti annuali, siano trattenuti in servizio presso l'attuale circolo didattico, in attesa di ulteriori istruzioni.

Si dispone ora che gli insegnanti predetti, anche dopo la trasformazione della nomina in incarico a tempo indeterminato e alla concomitante dichiarazione di non licenziabilità, continuino a prestare servizio presso l'attuale circolo fino a quando, dopo l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti ai sensi del paragrafo II, non saranno state effettuate le relative nomine in ruolo (paragrafo III).

Durante tale destinazione provvisoria, si utilizzeranno gli insegnanti nei posti del circolo in cui manchi il titolare o il medesimo sia assente oppure, nel caso di indisponibilità di tali posti o in presenza di insegnanti soprannumerari ancora privi di classe, presso l'ufficio della direzione didattica e dell'ispettorato scolastico dal quale dipende la direzione sempreché la

sede della medesima sia la stessa di quella dell'ispettorato. Resta inteso che non potrà essere disposta dai direttori didattici alcuna supplenza temporanea fino a quando tutti i maestri non licenziabili, in destinazione provvisoria al circolo, non risultino utilizzati per l'insegnamento nelle classi.

Per l'eventuale conferimento di supplenze temporanee, da limitarsi in ogni caso alle situazioni di assoluta necessità, i direttori didattici si atterrano ancora e **solo fino a quando non saranno effettuate le anzidette nomine in ruolo** alle disposizioni di cui alla circolare telegrafica n. 5567 del 9 corrente mese.

B) Riammissione in servizio di insegnanti elementari non di ruolo con nomina ad incarico a tempo indeterminato.

1) Ai sensi dell'art. 9, 2° comma, hanno titolo a chiedere tale riammissione gli insegnanti elementari non di ruolo in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) non abbiano avuto dal Provveditore agli studi nomina per incarico o supplenza annuale nell'anno scolastico 1970-71, per cause a loro non imputabili, pur essendo iscritti nell'elenco dell'art. 9 o della graduatoria provinciale dell'art. 25 di cui alla Ordinanza sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari per il detto anno scolastico;

b) abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole elementari statali, di cui una nell'ultimo quinquennio 1966-1971. A tale fine, è valido anche il servizio prestato, quale supplente temporaneo, purché di durata non inferiore a 5 mesi.

2) Gli insegnanti interessati presenteranno domanda in carta legale entro il termine perentorio del 30 ottobre 1971 al Provveditore agli studi della provincia in cui figurano iscritti nell'elenco o nella graduatoria, di cui alla lett. a) del precedente n. 1, per l'anno scolastico 1970-71.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro la data predetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere corredata di certificato dal quale risulti il possesso del requisito del triennio di servizio di cui alla lett. b) del precedente n. 1. Ove tale requisito risulti da certificato che si trovi già depositato presso il Provveditorato, l'insegnante interessato potrà farvi riferimento nella domanda, precisando a quale scopo sia stato depositato.

3) Il Provveditore, accertata la sussistenza del possesso di entrambi i citati requisiti, disporrà la riammissione in servizio con nomina di incarico a tempo indeterminato e la concomitante dichiarazione di non licenziabilità. Nei confronti di coloro per i quali non risulterà possibile provvedere in difetto dei requisiti, il Provveditore emetterà motivato provvedimento: **detto provvedimento è definitivo.** Il Provveditore, per singolo insegnante riammesso, emetterà apposito decreto formale che riporterà nelle premesse l'indicazione dell'art. 9, 2° comma della nuova legge. Il decreto avrà efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1° ottobre 1971 ed economica dalla data di effettiva assunzione di servizio. Il Provveditore poi compilerà entro il 10 novembre un elenco degli insegnanti riammessi, iscrivendoli secondo l'ordine risultante dall'elenco di cui all'art. 9 e poi in progressiva successione secondo l'ordine risultante dalla graduatoria provinciale di cui all'art. 25, per l'anno scolastico 1970-71. Il Provveditore poi comunicherà telegraficamente al Ministero (Direlem - Div. II) il numero complessivo degli iscritti nell'elenco.

(Cont. nel prossimo numero)

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI